



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche istituzionali, dell'Unione europea e relazioni internazionali, di bilancio e di programmazione)

MODIFICA ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 54 “LEGGE REGIONALE PER L'ORDINAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, N. 1 ‘STATUTO DEL VENETO’”

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N. 97

d'iniziativa della Giunta regionale

(DGR 14/DDL del 24 giugno 2026)

licenziato il **21.07.2026** nella seduta n. **27**

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 45	32	0	13
Maggioranza richiesta	n. 23			

Relatore in Aula: il consigliere Andrea TOMAELLO

Correlatore in Aula: il consigliere Nicolò Maria ROCCO

MODIFICA ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 54 'LEGGE REGIONALE PER L'ORDINAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, N. 1 'STATUTO DEL VENETO''

R e l a z i o n e:

Relatore: il consigliere Andrea TOMAELLO

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

le funzioni attribuite in concreto alla Direzione della Presidenza, quale struttura di supporto della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto'", sono così rimodulate, da ultimo, con la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2026, n. 312 che dispone: "ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale n. 54/2012 e successive modificazioni la Direzione del Presidente cura gli affari correnti di interesse del Presidente nonché gli ambiti e le politiche di intervento regionale, di norma con riferimento alle materie non attribuite dallo stesso ai componenti della Giunta e riferisce al Presidente. La Direzione del Presidente cura il coordinamento e la gestione dei rapporti tra il Presidente della Regione, la Giunta regionale e il sistema delle Conferenze Istituzionali (Conferenza delle regioni e PA, Conferenza unificata, Conferenza Stato-regioni e loro organismi associazionistici e CIPESS), assicurandone la partecipazione attiva, sia a livello politico che tecnico in ogni articolazione. Divulgazione dei provvedimenti proposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Consiglio dei ministri, dai singoli ministeri e dagli organismi parlamentari alle strutture regionali interessate".

In ragione di quanto precede e a distanza di dieci anni dall'ultima modifica rapportata all'articolo 7, comma 3 della legge in parola, risulta opportuno che la Direzione del Presidente possa essere articolata anche in direzioni e unità organizzative con caratteristiche gestionali, così com'era originariamente previsto quando è stata approvata la legge regionale 54/2012 e così come attualmente stabilito per l'altra struttura di supporto della Giunta regionale, ovvero la Segreteria della Giunta regionale.

Pertanto, con l'articolo 1 si modifica l'articolo 7, comma 3, della legge regionale 54/2012, che attualmente prevede - per le citate strutture di supporto della Giunta regionale - solo la Segreteria della Giunta regionale quale struttura che può essere articolata in direzioni e unità organizzative. Con il nuovo testo si estende anche alla Direzione della Presidenza la possibilità di essere articolata nelle strutture (direzioni e unità organizzative) di cui agli articoli 12 e 17 della legge regionale 54/2012. In tal caso il Direttore della Presidenza (così come già il Segretario della Giunta regionale) assume, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.

L'articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria, atteso che l'intervento normativo non ha impatti sul bilancio regionale.

L'articolo 3 prevede, da ultimo, che la legge regionale entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, attesa la necessità di consentire una pronta definizione dell'articolazione delle strutture regionali a seguito dell'avvio della XII legislatura regionale.

In chiusura, viene riassunto il percorso istruttorio svolto nel 2026 relativamente alla proposta legislativa all'esame di questa Assemblea.

Il disegno di legge (n. 14) è stato deliberato dalla Giunta regionale in data 26 giugno e trasmesso il 1° luglio al Consiglio regionale, assumendo il numero 97 tra i progetti di legge depositati da inizio legislatura.

In data 7 luglio il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare in sede referente.

Nella seduta di Prima Commissione del 14 luglio 2026 è stato illustrato dai tecnici della Giunta competenti per materia.

Nella seduta del 21 luglio la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge licenziandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i consiglieri: Barbisan, Corazzari, Marcon (Lega - Liga Veneta), Tomaello con delega Pressi (Stefani Presidente), Barbera con delega Borgia, Benetti (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Patron (Berlusconi - Autonomia per il Veneto - PPE), Morosin (Liga Veneta Repubblica con Morosin), Brescacin (Gruppo Misto).

Si sono astenuti i consiglieri: Dalla Pozza, Galeano, Manildo (Partito Democratico), Rocco (Riformisti Veneti in Azione - Uniti per Manildo Presidente), Cendron (Le Civiche Venete), Szumski con delega Lovat (Szumski Resistere Veneto), Baldan F. (Movimento 5 Stelle).

MODIFICA ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 54 "LEGGE REGIONALE PER L'ORDINAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, N. 1 'STATUTO DEL VENETO'"

Art. 1 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto'".

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 'Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto'", è sostituito dal seguente:

"3. La Segreteria della Giunta regionale e la Direzione della Presidenza possono essere articolate nelle strutture di cui agli articoli 12 e 17. In tal caso il Segretario della Giunta regionale e il Direttore della Presidenza svolgono, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area."

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto'".	3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 3 - Entrata in vigore.	3